

PATRIARCATO DI VENEZIA

Prot. CUR-2020-1381

DECRETO GENERALE SUL TRIBUTO ANNUALE PER LE PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE DEL PATRIARCATO DI VENEZIA

Col decreto Prot. CUR-2016-282 era stata rinnovata *ad experimentum* per un triennio la norma diocesana per calcolare il tributo annuale imposto alle persone giuridiche pubbliche soggette al governo del vescovo diocesano per le necessità della diocesi.

Trascorso il triennio, l'Ufficio Amministrativo diocesano, verificato l'esito dell'esperimento, ha proposto un'ulteriore revisione dei criteri allora adottati, per una maggior perequazione tra le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici e per una semplificazione del calcolo.

Su tale proposta si sono espressi, con parere favorevole, il Consiglio diocesano per gli affari economici del 9 dicembre 2020 e il Consiglio presbiterale del 17 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, ai sensi dei can. 222 e 1263 CIC e del Nr. 47 dell'Istruzione in Materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana (2005),

DISPONGO

che l'ammontare complessivo del contributo per le parrocchie risulti dalla somma di una *quota pro capite*, in base al numero ufficiale degli abitanti del territorio, e di una *quota proporzionale* alla capacità contributiva delle parrocchie.

Per le Parrocchie

- a) La *quota pro capite* sarà di 0,1 euro per abitante, secondo i dati pubblicati nell'Annuario Diocesano, mentre la *quota proporzionale* verrà calcolata dall'Ufficio Amministrativo diocesano applicando la percentuale del 2 % ad un imponibile determinato dalle entrate ordinarie secondo lo schema del Rendiconto parrocchiale in vigore;
- b) L'aliquota del 2 % per il calcolo della *quota proporzionale* sarà ridotta all'1,5 % dell'imponibile qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 1. Siano accessi mutui o vi siano debiti con altre parrocchie o con privati, autorizzati dall'Ordinario;

2. Siano in atto, o debbano iniziare entro l'anno, lavori di manutenzione straordinaria, autorizzati dall'Ordinario;
- c) L'Ordinario del luogo, su istanza dell'interessato, potrà valutare e disporre un'ulteriore riduzione dell'aliquota per il calcolo della *quota proporzionale*, fino ad un minimo dell'1 %, per le Parrocchie che versano in uno stato di particolare necessità.

Per le altre Persone giuridiche soggette al governo diocesano che, non essendo parrocchie, non hanno una popolazione propria di riferimento determinata territorialmente, si conferma la vigente contribuzione nella misura del 2 % dell'imponibile dichiarato per l'attività istituzionale.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Venezia, 23 dicembre 2020.




✠ FRANCESCO MORAGLIA
Patriarca

